STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE N. 62/2026 DEL 17 NOVEMBRE 2026

OGGETTO

ACCONTO IRPEF ANNO 2026 PER LE PERSONE FISICHE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 DL 15.4.2002 n. 63; Art. 17 D.P.R. 7.12.2001 n. 435; L. 23.12.2000 n. 388; Art. 1 e ss. D.P.R. 29.9.1973 n. 600; Art. 1 L. 23.3.1977 n. 97; Art. 30 D.lgs. 15.12.1997 n. 446; D.lgs. 9.7.1997 n. 241; Art. 13 D.lgs. 18.12.1997 n. 472; Art. 11, co. da 18 a 20, D.L. 28.6.2013 n. 76 conv. in L. 9.8.2013 n. 99; D.P.C.M. 13.06.2013; Artt. 2, 11 e 22, DL del 24.04.2014 n. 66 conv. con mod. in L. 23.6.2014, n. 89; D.P.C.M. 13.6.2014; Art. 1, co. 637, L. n. 190 del 23.12.2014; D.P.C.M. 9.6.2015 - D.lgs. 24.9.2015 n.158; L. 28.12.2015 n. 208; Art. 7 DL 24.4.2017 n. 50 conv. con mod. in L. 21.6.2017, n. 96; Risoluzione AE 18.7.2017, n. 93/E; Art. 12-quinquies co. 3 e 4 del DL 34/2019 e Ris. Agenzia delle Entrate 28.6.2019 n. 64; Artt. 3 e 58 DL 26.10.2019 n. 124. D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126, Art. 20 del DL n.23 del 8.4.2020 conv. con mod. in L. n. 40 del 5.6.2020; DPCM del 27.6.2020 n. 162; - Decreto Sostegni-Bis (DL n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021); legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021; AE Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022. Provv. A.E. del 28/02/2023 Prot. n.55597/2023; Legge 9.8.2023 n.111; Decreto Legge 18.10.2023 n.145; D.LGS. 8.01.2024 N.1; D.LGS. 12.02.2024.13; PROVVEDIMENTO A.E. del 28/02/2024 Prot. n.68687/2024; PROVVEDIMENTO A.E. del 17/03/2025 Prot. n. 131076/2025; PROVVEDIMENTO A.E. del 27/02/2026 Prot. n. 72078/2026

ALLEGATI

1 ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTO

CLASSIFICAZIONE	*CODICE CLASSICAFICAZIONE*
DIRITTO TRIBUTARIO	20
ACCERTAMENTO	000
REDDITI/UNICO	101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 34/2026 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2025 (MOD. REDDITI 2026 – PERSONE FISICHE)
CIRCOLARE N. 64/2025 - ACCONTO IRPEF ANNO 2025 PER LE PERSONE FISICHE
CIRCOLARE N. 41/2025 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2024 (MOD. REDDITI 2025 – PERSONE FISICHE)
CIRCOLARE N. 54/2024 – ACCONTO IRPEF ANNO 2024 PER LE PERSONE FISICHE

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 446/97 e dell'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001, il versamento in acconto relativo all'IRPEF deve essere effettuato secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi. Precisamente, se il debito IRPEF è:

- Inferiore o uguale a € 51,65, non è dovuto alcun acconto,
- Compreso tra € 51,65 ed € 257,52, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione, il 30 novembre 2026 nella misura del 100%.
- Superiore ad € 257,52, il versamento dell'acconto deve essere effettuato in due rate:
  - la prima, nella misura del 40% o del 50% per i soggetti ISA entro la scadenza del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente;
  - la seconda, nella misura del 60 % o del 50% per i soggetti ISA, entro il 30 novembre 2026.

SOGGETTI OBBLIGATI

Tutte le persone fisiche che presentano il Modello REDDITI PF 2026 per i redditi del 2025 sono potenzialmente tenuti al versamento degli acconti d'imposta; occorre però verificare se l'acconto sia dovuto o meno sulla base degli importi indicati in dichiarazione.

In particolare, devono pagare l'acconto IRPEF i soggetti che:

- ➲ Hanno presentato il Modello REDDITI PF 2026 con l'indicazione al rigo RN34 ("Differenza") di un importo pari o superiore a 52,00 euro;
- ➲ Pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

SOGGETTI ESONERATI

L'acconto non risulta dovuto dai contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- I soggetti che, al rigo RN34 (o RN61 col.4, se sussiste l'obbligo del ricalcolo) del Modello REDDITI PF 2026 persone fisiche, hanno evidenziato un'imposta pari a zero, ovvero di importo non superiore a € 51,65;
- I soggetti che, pur essendo debitori d'imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d'imposta superiori all'imposta dovuta a titolo di acconto;
- Soggetti che, per la prima volta nel 2026, percepiscono redditi assoggettabili ad IRPEF;
- Soggetti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non erano tenuti a farlo;
- Eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2026;
- I soggetti che hanno un credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in compensazione, che copre tutto l'acconto dovuto;
- I soggetti che presumono di non dover pagare imposte nella dichiarazione dei redditi del 2026, da presentare nel 2027, in base ad opportuni calcoli delle imposte dovute per l'anno in corso, tenendo conto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite;
- Contribuenti che dichiarano nel Modello REDDITI PF 2026 solo redditi d'impresa o di lavoro autonomo soggetti all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio (DL 98/2011) o all'imposta sostitutiva per il regime forfetario (L. 190/2014) o all'imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni (art.1 co.13 – 16 della L. 145/2018);
- I soggetti falliti o sottoposti a liquidazione giudiziale.

MODALITÀ DI CALCOLO DEI VERSAMENTI IRPEF

Entro il 30 novembre 2026 i contribuenti sono tenuti al versamento della seconda rata (ovvero dell'unica rata) di acconto delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2026, da dichiarare nel modello Redditi/IRAP 2027.

Si precisa che con l'entrata in vigore del D.L. n. 124/2019, sono state rideterminate le modalità di versamento degli acconti relativi alle imposte sui redditi per i soli soggetti ISA, prevedendosi 2 rate di pari importo (pari al 50% ciascuna): per i soggetti diversi le percentuali rimangono fissate al 40% e al 60% rispettivamente per il primo e il secondo acconto.

L'acconto può essere calcolato in due modi diversi:

a) in base al metodo storico,
b) utilizzando il metodo previsionale.

METODO STORICO

Utilizzando il metodo storico, l'acconto IRPEF 2026 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo RN34 "DIFFERENZA" del modello Redditi 2026 PF. In base all'importo indicato nel rigo RN34 il versamento dell'acconto:

- non è dovuto se il rigo differenza non è superiore a 51,65 euro (€ 52,00, considerando l'arrotondamento);
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2026 se il rigo differenza è superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro;
- in 2 rate (rigo differenza è superiore a 257,52 euro) pari al:
  - 40% entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%);
  - 60% entro il 30 novembre 2026 per alcune categorie di soggetti e senza la maggiorazione dello 0,40%).

Per i "soggetti ISA" gli importi delle 2 rate sono entrambi del 50%.

METODO PREVISIONALE

Oltre al metodo storico si può versare l'acconto tramite il metodo previsionale: è, infatti, concessa la possibilità di commisurare l'acconto all'imposta dovuta per l'anno in corso, nelle ipotesi in cui il contribuente ritiene di conseguire un reddito 2026 inferiore a quello del 2025 dovuto, ad esempio, a:

- costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo;
- maggiori oneri deducibili o detraibili;
- cessazione o riduzione dell'attività;
- opzione per il regime di cedolare secca a partire dal 2026 (per immobile in regime ordinario nel 2025).

In tale ipotesi è necessario:

- determinare l'imposta "presunta" sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d'imposta 2026;
- versare la percentuale minima prevista per l'acconto (come vista in precedenza).

È opportuno ricordare che se la previsione dovesse risultare inesatta per difetto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente si renderà applicabile la sanzione per insufficiente versamento d'acconto pari al 30% di quanto non versato, più gli interessi.

MODALITA' DI VERSAMENTO DEGLI ACCONTI IRPEF E IRAP

Come anticipato, l'acconto IRPEF dovuto sul reddito 2026 corrisponde al 100% dell'importo esposto nel rigo RN34 (o a campo 4 "Differenza" del rigo RN61 se esiste obbligo del ricalcolo) del Mod. REDDITI PF 2026.

Per il versamento degli acconti, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Si precisa che i versamenti a titolo di acconto che devono essere versati nel mese di novembre 2026 NON SONO RATEIZZABILI.

È prevista, invece, la possibilità di poter compensare quanto dovuto con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive. Il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 normalmente è pari a 2.000.000,00 (il suddetto limite è stato messo a regime dal 2022 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 co. 72 della L. 234/2021).

Il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- Della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- Della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap). Si ricorda che anche per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap vige l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 5.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Infine, va sottolineato che per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 26.10.2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- Di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP;
- Dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo delle modalità di presentazione dei modelli F24:

TIPO DI F24		MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva		
F24 con compensazione a saldo zero	→	ENTRATEL O FISCONLINE
Regole per i titolari di partita Iva		
F24 con compensazione e saldo a debito	→	ENTRATEL O FISCONLINE
Regola valida solo per i privati		
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→	LIBERA (ANCHE CARTACEA)

F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→	ENTRATEL O FISCONLINE

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO 2026

I soggetti che hanno aderito al regime forfetario e vi proseguono nel 2026 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se "forfettari start-up") con le stesse modalità previste ai fini IRPEF: possono quindi applicare, a scelta, il criterio storico o il criterio previsionale.

Nel dettaglio, sono tenuti al versamento degli acconti, in un'unica soluzione ovvero in 2 rate, i contribuenti forfetari che presentano il modello Redditi 2026 PF con esposizione, al rigo LM42, di un importo pari o superiore a 52 euro.

Pertanto, utilizzando il metodo storico, l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta 2026 è pari al 100% dell'importo esposto a rigo LM42 "DIFFERENZA" del modello Redditi 2026 PF. In base all'importo indicato nel rigo LM42 il versamento dell'acconto:

- non è dovuto se il rigo differenza non è superiore a 51,65 euro;
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2026 se il rigo differenza è superiore a 51,65 euro ma non a 257,52 euro;
- in 2 rate (rigo differenza è superiore a 257,52 euro) pari al:
  - 40% entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%);
  - 60% entro il 30 novembre 2026.

Per i "soggetti ISA" gli importi delle 2 rate sono entrambi del 50%.

Inoltre, relativamente a detti minimi le situazioni che si possono verificare nel 2026 sono le seguenti:

REGIME 2025	REGIME 2026	IMPOSTA DOVUTA PER IL 2026
REGIME ORDINARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15%
REGIME FORFETTARIO	Regime Forfettario	Imposta sostitutiva 15% o 5% per i primi 5 anni di attività
	Regime Ordinario	IRPEF (determinata con modalità "ordinarie")

ORDINARI 2025 E FORFETTARI 2026

In base alla disciplina generale in materia di acconti, si ritiene che i soggetti che dal 2026 hanno aderito al regime forfetario non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2026, mancando la base di riferimento.

Applicando il metodo previsionale detti soggetti possono non versare l'acconto IRPEF 2026 ovvero versare un minor acconto IRPEF 2026 rispetto a quello risultante con il metodo storico.

FORFETTARI 2025 E 2026

I soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2025 e continuano ad applicarlo nel 2026, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i primi 5 anni di attività, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF.

FORFETTARI 2025 E ORDINARI 2026

I soggetti forfetari 2025 che nel 2026 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria):

- ✓ Determineranno il reddito 2026 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto;
- ✓ Versano l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del Mod. REDDITI 2026 PF.

ESONERO IRAP PER LE PERSONE FISICHE DAL 2022

L'art. 1, comma 8, legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha introdotto, a decorrere dal 2022, l'esonero IRAP per le persone fisiche:

- ❖ esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato,
- ❖ esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, primo comma, del DPR n. 917 del 1986, residenti nel territorio dello Stato

Con riferimento alla prima categoria di soggetti, si precisa che risultano beneficiarie dell'esclusione, oltre alle ditte individuali, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria e le imprese familiari.

Con riferimento agli esercenti attività di lavoro autonomo, si fa presente, invece, che l'esclusione non trova applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata.

Inoltre, tale esonero opera:

- 🗐 a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione e quindi anche in presenza di dipendenti / collaboratori e di beni strumentali "rilevanti";
- 🗐 a decorrere dal 2022 e pertanto con riferimento all'IRAP 2022.

È importante precisare che l'esclusione dall'IRAP a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 comporta la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento dell'imposta in questione e, sempre a decorrere dal periodo d'imposta indicato, non vi è più l'obbligo di versamento dell'acconto e, naturalmente, del saldo. Tali obblighi, compreso il versamento del saldo e degli acconti e la presentazione della dichiarazione IRAP, permangono, invece, per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

SANZIONI

Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.lgs. 18.12.97 n. 471 e 472. Le sanzioni in caso di violazioni nel versamento degli acconti sono quelle previste a seguito della riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale.

Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dei tributi entro le prescritte scadenze, era punito (per le violazioni commesse sino al 31.8.2024) con una sanzione del 30% o del 15% per ogni importo non versato (per i ritardi contenuti nei 90 giorni).

Per le violazioni commesse dall'1.9.2024:

- la sanzione è stata abbassata dal 30% al 25%;

- di conseguenza, la sanzione per il tardivo versamento contenuto nei 90 giorni non è più del 15% ma del 12,5%;
- in termini analoghi, la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo, operante per i ritardi contenuti nei 14 giorni, sarà applicata sul 12,5% e non più sul 15%.

In merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti operano le lett. a) - b-ter) dell'art. 13 co. 1 del D.lgs. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

A tal fine vanno considerate le nuove misure previste dal D.Lgs. n. 87/2024 per le violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024, in attuazione della revisione del sistema sanzionatorio in ambito tributario prevista dalla Riforma fiscale come di seguito riportate:

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
0,0833% giornaliero	0,8333% / 10 per giorno	**Entro 14 giorni dalla scadenza**, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,0833%. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 1.12 e il 14.12.2026.
1,25%	12,5% / 10	**Dal 15° al 30° giorno** dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 15.12 e il 30.12.2026.
1,3889%	12,5% / 9	**Dal 31° al 90° giorno** dalla scadenza. Tale riduzione può essere pertanto applicata in caso di versamento degli acconti in esame tra il 31.12.2026 e il 28.2.2027.
3,125%	25% / 8	**Entro** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno** della violazione.
3,5714%	25% / 7	**Oltre** il termine di presentazione della **dichiarazione relativa all'anno** alla violazione.

Si rammenta infine che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, che a decorrere dall'1.1.2026 sono fissati nella misura del 1,60%.

Con riferimento al Mod. F24 si rammenta che:

- In caso di errata compilazione del modello da € 100 a € 500
- In caso omessa presentazione del modello F24 con saldo zero relativo agli acconti IRPEF e IRAP è prevista l'applicazione di una sanzione pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Per regolarizzare questa violazione è possibile ricorrere al ravvedimento operoso presentando il modello F24 omesso e versando una sanzione ridotta, pari a:
  - 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall'omissione
  - 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall'omissione

− 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall'omissione.

Nei casi di errata indicazione dei codici tributo, il contribuente dovrà presentare, a un qualsiasi ufficio locale della Agenzia delle Entrate, una istanza di correzione contenente le generalità complete, il codice fiscale, la data e l'importo del versamento effettuato con il modello F24, il codice tributo errato e quello esatto.

Nell'ipotesi di utilizzi in compensazione, con il modello di pagamento F24, di crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante, è possibile regolarizzare tale violazione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare gli acconti IRPEF con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 20 novembre c.a.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2026

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

- ❑ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2026 tenendo conto delle seguenti circostanze:*
  - ✍ *Drastica riduzione del reddito imponibile;*
  - ✍ *Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di ……;*
  - ✍ *Altro ……;*
- ❑ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2026 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli ……,00 euro;*

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____ /11/ 2026

Firma _____